Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate

La presente procedura (di seguito, la "**Procedura**") disciplina (i) l'individuazione delle funzioni organizzative deputate alla gestione e al trattamento delle informazioni aziendali riguardanti Mondo Tv S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**Mondo Tv**") e le società da questa controllate (di seguito, le "**Società Controllate**" e, insieme alla Società, il "**Gruppo**"), e in particolare delle Informazioni Rilevanti (come di seguito definite) e delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite), nonché (ii) le disposizioni relative alla mappatura, al processo di gestione e alla comunicazione all'esterno delle suddette informazioni, al fine di assicurare che l'informativa al mercato relativa a dati aziendali sia corretta, completa, adeguata, tempestiva e non selettiva.

Il quadro normativo che disciplina tali aspetti è composto da:

(a). Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation – di seguito, "**MAR**") nonché il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 ("**Regolamento 1055/2016**"), e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 (di seguito, "**Regolamento 347/2016**"),

(b). Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, il "**TUF**");

(c). Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**");

(d). "*Guidelines on the Market Abuse Regulation"* pubblicate dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) (le "**Guidelines ESMA**") e le indicazioni fornite dall'ESMA sotto forma di Orientamenti, Q&A, *Technical Advice* alla Commissione Europea, *Technical Standard*, *Final Report*, *Discussion Paper*, *Consultation Paper* e *Feedback Statement*;

(e). Linee Guida Consob sulla gestione delle informazioni privilegiate n. 1/2017 – Ottobre 2017 (di seguito, le "**Linee Guida Consob**");

(complessivamente, quanto indicato nelle precedenti lettere (a) - (e), di seguito, la "**Normativa Applicabile**").

La Procedura è volta ad assicurare l'osservanza della Normativa Applicabile e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, al fine di evitare che la comunicazione dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e il Gruppo possa avvenire in forma selettiva, cioè possa esser rilasciata in via anticipata a determinati soggetti – quali per esempio azionisti, giornalisti o analisti – ovvero venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

In attuazione e ad integrazione della presente Procedura sono adottate una o più istruzioni operative interne alla Società volte, tra l'altro, ad impartire disposizioni alle strutture aziendali di Mondo Tv e delle Società Controllate coinvolte nell'applicazione della presente Procedura e a fornire a queste ultime supporto per l'individuazione e la gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate

nonché per la mappatura dei relativi flussi di circolazione (le "**Istruzioni Operative**") ([1]). Tali Istruzioni Operative disciplinano, unitamente alla presente Procedura, il processo di gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

1 Definizioni

- **Funzione Gestione Informazioni Privilegiate** o **FGIP**: funzione ricoperta dall'Amministratore Delegato *pro tempore*.
- **Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate** o **FOCIP**: le strutture aziendali della Società e delle Società Controllate comunque coinvolte nella mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti e nella individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, individuate nella mappatura delle Informazioni Rilevanti e principali funzioni coinvolte
- **Info-Room**: funzione consultiva e di coordinamento a supporto della FGIP. L'Info-Room è composta dall'Amministratore Delegato, dal *General Counsel* (Funzione Legale), dal CFO e dall'*Investor Relator*, che svolgono le funzioni attribuite dalla presente Procedura con il supporto delle altre FOCIP di volta in volta competenti.
- **Informazione Privilegiata**: l'informazione definita come tale ai sensi della Normativa Applicabile e, in particolare, l'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente Mondo Tv ovvero uno o più strumenti finanziari emessi da Mondo Tv che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Ai fini di quanto precede, si considera in particolare che un'informazione ha un carattere preciso se essa: (a) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli strumenti finanziari, del relativo strumento finanziario derivato. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione

([1]) In quella sede, si potrà tener conto anche delle seguenti indicazioni, contenute nel par. 3.4 delle Linee Guida Consob: "*Nell'ambito delle più generali politiche adottate in materia di gestione e di protezione dei flussi informativi riservati, sulla base di un sistema di distribuzione dei ruoli e delle responsabilità che - specifica l'oggetto delle deleghe conferite a ciascuna funzione organizzativa e - individua le funzioni coinvolte in ciascun processo che regola la circolazione dei flussi informativi riservati da e verso ogni livello aziendale, l'emittente, eventualmente conformandosi a quanto indicato dalle associazioni di categoria di appartenenza, può provvedere a: - tracciare il percorso delle specifiche informazioni rilevanti, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; - verificare l'adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; - limitare e controllare l'accesso alle specifiche informazioni rilevanti assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle specifiche informazioni rilevanti, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; - richiedere una relazione periodica della FGIP agli organi societari sull'applicazione del Processo e della relativa Procedura; - determinare programmi di formazione per i dipendenti; - specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere; - adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l'erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite*".

Privilegiata se risponde ai criteri di cui sopra in merito alle Informazioni Privilegiate. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (c.d. informazione *price-sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. In relazione alle Società Controllate, rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per Mondo Tv alla luce della significatività delle attività delle predette Società Controllate.

- **Informazione Rilevante**: specifiche informazioni, che di norma rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti, che a giudizio di Mondo Tv risultano effettivamente rilevanti in quanto presentano tutte le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo, anche prossimo, momento, un'Informazione Privilegiata, ma che ancora mancano di uno o più dei requisiti richiesti per qualificare un'informazione come privilegiata ai sensi della Normativa Applicabile.
- **Informazioni Finanziarie**: le informazioni e/o i documenti, anche di natura periodica, contenenti dati economici e/o patrimoniali e/o finanziari e/o operativi relativi alla Società e/o al Gruppo.
- **Informazioni Riservate**: l'insieme delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, come sopra definite.
- **Procedura Registri**: la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti ed Informazioni Privilegiate di cui alle Istruzioni Operative.
- **Registro delle Informazioni Privilegiate** o **REGIP**: il registro delle Informazioni Privilegiate tenuto in conformità con quanto previsto dalla Procedura Registri.
- **Registro delle Informazioni Rilevanti** o **RIL**: il registro delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate tenuto in conformità con quanto previsto dalla Procedura Registri.
- **Società Controllate**: le società su cui Mondo Tv esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF.
- **Soggetto Preposto**: la Funzione Legale, incaricata della tenuta e dell'aggiornamento dei registri istituiti dalla Società ai sensi della Procedura Registri.
- **Tipi di Informazioni Rilevanti**: i tipi di informazioni che Mondo Tv ritiene generalmente rilevanti, in quanto relative a dati, eventi progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente Mondo Tv medesima (o una Società Controllata nei limiti in cui l'informazione rilevi direttamente anche per Mondo Tv) e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell'esperienza e di altre circostanze possono astrattamente assumere, in un successivo momento, natura rilevante.

2 Soggetti obbligati

All'osservanza delle disposizioni della presente Procedura sono tenuti: (a) i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e delle Società Controllate; e (b)

tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare o occasionale, ad Informazioni Riservate relative alla Società o alle Società Controllate (di seguito, i soggetti di cui ai punti a) e b), collettivamente, i "**Destinatari**").

3 Obblighi di comportamento dei Destinatari

I Destinatari sono tenuti a: (i) mantenere riservate tutte le informazioni e tutti i documenti, in particolare quelli configurabili come Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate acquisite e/o elaborate nello svolgimento dei compiti e/o delle funzioni ad essi assegnati; (ii) utilizzare le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Riservate esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni ed in conformità alla presente Procedura ed alle altre procedure aziendali vigenti e, dunque, non utilizzarle per alcun motivo, causa ovvero fine diversi da quelli in ragione dei quali ne siano in possesso; (iii) effettuare senza indugio le comunicazioni di cui alla presente Procedura; (iv) attenersi scrupolosamente alla presente Procedura ed alle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti per la comunicazione all'esterno delle Informazioni Riservate; (v) non comunicare a soggetti terzi, salvo nei casi previsti dalla presente Procedura: (a) informazioni e dati relativi alle situazioni contabili destinate ad essere recepite nel bilancio di esercizio o consolidato, nella relazione semestrale o comunque in rapporti relativi a periodi intermedi della Società, prima dell'approvazione di tali documenti da parte del Consiglio di Amministrazione della Società; nonché (b) dati di preconsuntivo o previsionali, ed informazioni relative a circostanze, eventi od operazioni potenzialmente idonee a configurarsi come Informazioni Privilegiate se non a seguito di preventiva verifica, anche al fine di valutare la concreta idoneità dell'informazione a qualificarsi come privilegiata; (vi) gestire le informazioni e i documenti configurabili come Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate in osservanza degli obblighi di riservatezza, in maniera tale da limitare il rischio di accesso e di trattamento non autorizzato; (vii) conservare e archiviare con la massima diligenza la documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate e/o comunque di carattere riservato, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avervi accesso; (viii) porre particolare attenzione alla gestione di tutti supporti di qualsiasi natura, inclusi quelli cartacei e quelli elettronici, sui quali sono contenute o rintracciabili le Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate e/o le informazioni societarie e confidenziali; (ix) porre particolare attenzione nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati, evitando la trasmissione a mezzo *fax* o l'utilizzo di altri strumenti o modalità non idonei a garantire la massima riservatezza; (x) in caso di smarrimento di documenti e/o supporti contenenti Informazioni Rilevanti o Privilegiate, darne immediatamente comunicazione alla Funzione Legale, specificando le circostanze dello smarrimento, affinché questa possa riferire alla FGIP ed adottare le misure ritenute più opportune, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato; e (xi) informare tempestivamente le funzioni competenti in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

Inoltre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari è fatto divieto di: (i) compiere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono; (ii) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale tali informazioni si riferiscono qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; (iii) comunicare ad altri con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza se ciò non sia non in-

dispensabile per il normale esercizio del loro lavoro, professione, funzione o ufficio; (iv) rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti la Società ed il Gruppo che non siano già state oggetto di diffusione al pubblico; (v) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii) per conto proprio o di terzi.

4 Gestione interna e diffusione esterna delle informazioni privilegiate

4.1 Mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti

Allo scopo di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni Privilegiate, la FGIP, col supporto delle FOCIP di volta in volta interessate, tenendo conto anche delle specificità dell'attività che svolge il Gruppo, cura l'individuazione e il monitoraggio dei Tipi di Informazioni Rilevanti.

A tal fine, la FGIP, col supporto delle FOCIP di volta in volta interessate, individua, traccia e monitora le Informazioni Rilevanti con le modalità ritenute di volta in volta più opportune e predispone un elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti nell'ambito delle quali o in relazione alle quali è più ragionevole attendersi che sorgano specifiche Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate.

Tale elenco è predisposto attraverso un'attività di *risk assessment* che tenga conto dei diversi soggetti interni ed esterni che, di norma, sulla base degli ordinari processi aziendali, hanno accesso alle informazioni nel periodo precedente l'eventuale comunicazione al pubblico ed è contenuto in una matrice che associa a tali Informazioni Rilevanti le funzioni organizzative corrispondenti (la "**Matrice**").

La FGIP, avvalendosi della Funzione Legale, valuta, nell'ambito di un *assessment* annuale, l'esigenza/l'opportunità di apportare alla Matrice eventuali modifiche e/o integrazioni, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali interventi normativi, orientamenti interpretativi e/o prassi applicative che dovessero svilupparsi in materia nonché della tipologia di informazioni solitamente considerate privilegiate da Mondo Tv e da società comparabili a Mondo Tv e di eventuali variazioni della struttura organizzativa.

Un elenco esemplificativo e non esaustivo dei Tipi di Informazioni Rilevanti che possono interessare Mondo Tv è indicato nelle Istruzioni Operative.

4.2 Individuazione delle Informazioni Rilevanti. Registro delle Informazioni Rilevanti

La valutazione sulla natura rilevante di un'informazione è effettuata dall'Info Room, avvalendosi se del caso del supporto delle FOCIP di volta in volta interessate, che forniscono evidenza dei motivi a supporto della valutazione.

In relazione a ciascun Tipo di Informazione Rilevante, la FOCIP competente – intesa come la funzione aziendale che ha la responsabilità dell'operazione dalla quale deriva l'informazione (anche tenuto conto della mappatura di cui al precedente paragrafo 4.1) – individua, nell'ambito delle attività di propria competenza, le informazioni che possono assumere natura di Informazione Rilevante tenendo anche conto sia della Matrice di cui al precedente paragrafo 4.1, sia delle indicazioni contenute nella Normativa Applicabile, e le comunica tempestivamente e in via riservata all'Info Room, trasmettendo

tramite l'indirizzo di posta elettronica inforoom@mondotvgroup.com una scheda che contiene una sintetica descrizione dell'informazione e delle motivazioni per le quali l'informazione è stata qualificata come Informazione Rilevante (ivi inclusa l'eventuale specificazione che si tratta di un'informazione che non rientra già all'interno dell'elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti). La scheda è conservata a cura dell'Info Room, che si occupa di informare la FGIP.

I Destinatari che entrino, in qualsiasi circostanza, in possesso di Informazioni Rilevanti riguardanti la Società e/o il Gruppo devono informare senza indugio il responsabile della FOCIP nel cui ambito di operatività tali fatti e notizie sono stati generati ovvero direttamente l'Info Room.

Una volta che un'informazione sia stata identificata quale Informazione Rilevante, la FOCIP competente informa il Soggetto Preposto, affinché provveda ad aprire una nuova sezione del Registro delle Informazioni Rilevanti, in conformità con quanto previsto dalla Procedura Registri, e comunica al Soggetto Preposto l'elenco dei soggetti che hanno accesso a tale informazione, ai fini dell'inserimento nel Registro delle Informazioni Rilevanti dei relativi dati, sempre in conformità con quanto previsto dalla Procedura Registri.

Il Soggetto Preposto dovrà comunicare alle persone inserite nel RIL la loro iscrizione, assicurandosi che esse siano informate degli obblighi di riservatezza derivanti dal potenziale possesso di Informazioni Rilevanti e degli obblighi derivanti dalla Procedura. Dovrà altresì informare gli iscritti nel Registro delle Informazioni Rilevanti di successivi aggiornamenti/cancellazioni.

In ciascuna fase l'Info Room è informata dalle FOCIP di eventuali persone che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante, anche su segnalazione delle stesse persone (c.d. autodenuncia). L'Info Room informa a sua volta il Soggetto Preposto che provvede quindi ad aggiornare il RIL.

Successivamente all'individuazione dell'Informazione Rilevante, la FOCIP competente monitora l'evoluzione della stessa al fine di consentire all'Info Room di valutare se e quando l'Informazione Rilevante sia suscettibile di essere qualificata come Informazione Privilegiata, avviando, ove ne sussistano le condizioni, le valutazioni in ordine alle decisioni da assumere ai sensi dei successivi paragrafi, in particolare per avviare la predisposizione della bozza di comunicato stampa ai sensi del successivo paragrafo 4.5.

4.3 Valutazione del carattere privilegiato dell'informazione

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere a una comunicazione al mercato, ovvero, in presenza delle condizioni stabilite dalla Normativa Applicabile, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo, è effettuata tenendo conto delle caratteristiche dell'informazione secondo quanto di seguito indicato.

In particolare, a tal fine, occorre determinare se sussistono le seguenti quattro condizioni. L'informazione deve: (a) concernere direttamente Mondo Tv; (b) avere carattere preciso; (c) non essere (già) stata resa pubblica; e (d) essere materiale, cioè trattarsi di un'informazione che, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari di Mondo Tv o degli strumenti finanziari derivati collegati ai medesimi. Le valutazioni, effettuate tenuto conto anche dei criteri esemplificativi contenuti nella Normativa Applicabile, devono essere svolte caso per caso, sulla base delle circostanze specifiche relative a un determinato evento, circostanza e/o informazione e pertanto nessuno dei suddetti criteri determina, di per sé, la natura privilegiata di un'informazione.

La FOCIP competente, in presenza di un'informazione già in precedenza individuata come Informazione Rilevante – o non ancora individuata come tale –, segnala all'attenzione dell'Info Room ogni elemento di novità o sopravvenuto utile ai fini della valutazione in esame.

L'Info Room, sulla base delle informazioni provenienti dalla FOCIP competente: (i) esamina l'eventuale natura privilegiata dell'informazione, individuando il momento a decorrere dal quale la stessa sia suscettibile di assumere natura privilegiata; (ii) esamina se sussistano le condizioni per avvalersi, se del caso, della procedura di Ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ai sensi del successivo paragrafo 4.7; (iii) informa la FGIP delle valutazioni effettuate ai sensi dei precedenti punti (i) e (ii). Contestualmente, l'Info Room si attiva per la predisposizione della bozza di comunicato stampa ai sensi del successivo paragrafo 4.5.

La FGIP, ricevute le valutazioni dall'Info Room, determina in merito: (i) all'effettuazione, quanto prima possibile, della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni della Procedura; ovvero (ii) all'attivazione della procedura di Ritardo, ai sensi del successivo paragrafo 4.7 ([2]).

Quando un'informazione viene individuata come Informazione Privilegiata, la FGIP, avvalendosi dell'Info Room, formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni: (a) data e ora in cui l'informazione è divenuta Informazione Privilegiata; (b) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; (c) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

All'esito della qualificazione dell'informazione come privilegiata, la FGIP, dopo aver verificato che la predetta informazione è circolata sino a quel momento nei limiti di quanto previsto dalle procedure interne alla Società e che, quindi, siano identificabili tutti i soggetti che hanno trattato detta informazione, attiverà le misure di segregazione dell'Informazione Privilegiata onde evitare un'impropria circolazione della stessa all'interno e soprattutto all'esterno della Società. La riservatezza dell'Informazione Privilegiata viene garantita attraverso l'attivazione del REGIP, come specificato nel successivo paragrafo 4.4 e nella Procedura Registri.

4.4 Registro delle Informazioni Privilegiate

Una volta che un'informazione sia stata identificata quale Informazione Privilegiata, la FGIP, avvalendosi dell'Info Room, procede ad avvisare le FOCIP competenti e il Soggetto Preposto ai fini dell'apertura di una nuova sezione del Registro delle Informazioni Privilegiate e dell'inserimento all'interno di quest'ultimo dei dati relativi alle persone che hanno accesso a tale informazione, nonché di ogni successivo aggiornamento, in conformità con quanto previsto dalla Procedura Registri.

([2]) In tale contesto, si ricorda che il par. 4.7 delle Linee Guida Consob stabilisce che: "*L'emittente non ritarda opportunisticamente l'individuazione del momento in cui l'informazione assume natura privilegiata. Ad esempio, se l'informazione diviene privilegiata a seguito di una decisione del Consiglio di Amministrazione, l'emittente non ritarda la convocazione della riunione consiliare. Se, infatti, una precedente riunione del Consiglio aveva richiesto al* management *la presentazione di due piani di crescita per linee esterne tra cui scegliere, il* management*, nelle more della convocazione della nuova riunione, non tarda a qualificare tali piani come informazioni privilegiate, ove ne ricorrano le condizioni. Se l'emittente riceve un'informazione rilevante in modo informale o tramite canali non corretti, ma è in grado di controllare l'autenticità dell'informazione e della fonte, ai fini della qualificazione dell'informazione come privilegiata l'emittente non attende di ricevere l'informazione in modo formale o secondo gli appropriati canali. Al fine della determinazione degli illeciti di abuso di mercato (comunicazione illecita di informazioni privilegiate e operazioni che abusano delle stesse [articoli 8 e 10 MAR]), non è dirimente il fatto che nel momento in cui la condotta è posta in essere l'emittente non abbia già qualificato l'informazione come privilegiata. È, quindi, opportuno che l'emittente chiarisca tale aspetto al* management *e ai dipendenti interessati dalla Procedura*".

Il Soggetto Preposto dovrà comunicare alle persone inserite nel REGIP la loro iscrizione, assicurandosi che esse siano informate degli obblighi di riservatezza derivanti dal potenziale possesso di Informazioni Privilegiate e degli obblighi derivanti dalla Procedura. Dovrà altresì informare gli iscritti nel Registro delle Informazioni Privilegiate di successivi aggiornamenti/cancellazioni.

4.5 Comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate

Ai sensi della Normativa Applicabile, Mondo Tv comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate secondo le modalità previste dalla medesima Normativa Applicabile in modo da consentire un accesso rapido, gratuito, non discriminatorio e una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione da parte del pubblico, evitando possibili asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento degli strumenti finanziari.

L'attività relativa alla comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate è a cura dell'*Investor Relator*. L'Info Room procede a redigere il testo della bozza di comunicato stampa – in modo tale che (i) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; (ii) ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio; (iii) la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e il *marketing* delle attività della Società e del Gruppo non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante – e a sottoporlo alla FGIP. La FGIP approva il comunicato stampa ed autorizza l'*Investor Relator* alla relativa diffusione.

Allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, l'*Investor Relator* preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che la Società pubblichi informazioni privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana in conformità alle regole del mercato.

Se la bozza del comunicato contiene riferimenti alle Informazioni Finanziarie, tali dati dovranno previamente essere verificati dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà anche firmare l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 2, del TUF (attestazione che deve accompagnare tutti gli atti e le comunicazioni divulgate al mercato contenenti Informazioni Finanziarie).

Prima della diffusione del comunicato, nessuna dichiarazione pubblica verrà rilasciata da parte di esponenti aziendali di Mondo Tv e delle Società Controllate riguardo a Informazioni Privilegiate.

4.6 Pubblicazione del comunicato

L'*Investor Relator* recepisce le eventuali osservazioni o modifiche alla bozza emerse nel corso dell'esame di cui al precedente paragrafo 4.5 e riceve l'autorizzazione per la pubblicazione del comunicato dalla FGIP ovvero dall'Info Room su istruzioni della FGIP.

Dopo aver ricevuto l'autorizzazione, diffonde il comunicato, secondo la Normativa Applicabile e provvede ai necessari adempimenti.

La diffusione del comunicato avviene tramite la piattaforma informatica eMarket – SDIR (o altro sistema equivalente). Lo stoccaggio e il deposito delle Informazioni Privilegiate avvengono mediante trasmissione delle medesime al meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket – Storage, (o altro sistema equivalente). Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tale meccanismo non sia accessibile, lo stoccaggio ed il deposito delle Informazioni Privilegiate deve avvenire mediante trasmissione via Posta Elettronica Certificata (PEC).

In nessun caso la divulgazione delle Informazioni Privilegiate deve essere coniugata con la commercializzazione delle attività della Società e/o delle società del Gruppo.

Una volta diffuso il comunicato stampa, l'*Investor Relator* è tenuto a far sì che lo stesso sia pubblicato su una sezione del sito *internet* della Società facilmente identificabile, cui sia consentito l'accesso in modo gratuito e senza discriminazioni, al più presto, nonché ad assicurare un tempo minimo di permanenza sul sito dello stesso di cinque anni. Resta fermo quanto stabilito al successivo art. 6.

L'*Investor Relator* monitora l'effettiva diffusione dell'Informazione Privilegiata trasmessa nelle modalità sopra indicate.

4.7 Ritardo della comunicazione

In deroga a quanto previsto dai precedenti paragrafi 4.5 e 4.6 e tenuto conto di quanto stabilito dal precedente paragrafo 4.3, Mondo Tv può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"): (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società; (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate costituite da tappe intermedie di tale processo, a condizione che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo.

La decisione se ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata è rimessa alla FGIP, sentito l'Info Room.

Il Ritardo è disposto mediante documento redatto tramite strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'art. 4, par. 1, del Regolamento 1055/2016, e che riporta: (a) la data e l'ora: (i) di individuazione dell'Informazione Privilegiata presso Mondo Tv; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società; (b) l'identità delle persone che presso Mondo Tv sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste per il Ritardo; (c) la prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: (i) le barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso Mondo Tv, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o

della propria funzione; (ii) le modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, deve essere garantito il mantenimento della confidenzialità dell'Informazione Privilegiata ritardata e pertanto: (i) deve essere consentito l'accesso all'Informazione Privilegiata soltanto alle persone che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società (ossia le persone che, all'interno della Società, utilizzano le informazioni per motivi di ufficio); (ii) le persone che hanno accesso a tali informazioni devono essere portate a conoscenza dei doveri giuridici e regolamentari che derivano da tale accesso, nonché delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

Infine, qualora sia stato deciso di ritardare la pubblicazione di un'Informazione Privilegiata, immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo a tale Informazione Privilegiata, l'*Investor Relator* deve dare notizia all'Autorità competente dell'avvenuto ritardo mediante comunicazione scritta. La notifica all'autorità competente comprende le seguenti informazioni: (a) denominazione completa della Società; (b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica); (c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali); (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo (titolo del comunicato stampa, numero di riferimento eventualmente assegnato dal sistema di diffusione, nonché data e ora della comunicazione al pubblico); (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata. La notifica è trasmessa a Consob tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione" e comunque secondo le modalità indicate dalla regolamentazione in materia.

La FGIP, con l'ausilio delle FOCIP competenti, monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, con l'ausilio dell'Info Room, cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di Ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

4.8 *Rumors*

Fermo restando che la Società non è tenuta a commentare eventuali *rumors*, in presenza di notizie di dominio pubblico, tra le quali notizie pubblicate da organi di informazione, quali stampa, agenzie o altri *mass media*, di rilievo nazionale o internazionale, ovvero su siti *internet* specializzati e dotati di credibilità per gli operatori, non diffuse in conformità alla presente Procedura, le quali (i) si riferiscano esplicitamente a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del precedente paragrafo 4.7 e (ii) siano sufficientemente accurate da indicare che la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate non sia più garantita, ed anche in caso di segnalazione da parte di Borsa Italiana e/o di Consob, l'*Investor Relator* si attiverà per provvedere quanto prima alla comunicazione al pubblico di tali Informazioni Privilegiate, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 4.6.

Al riguardo, la FGIP, avvalendosi della FOCIP di volta in volta interessata e dell'Info Room, provvede ad una disamina della situazione relativa al *rumor* per valutare l'opportunità e/o la necessità di informare il pubblico sulla veridicità dei *rumors* integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

4.9 Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a terzi

Le Informazioni Privilegiate potranno essere comunicate dalla Società a soggetti terzi in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale e a condizione che tali soggetti terzi siano vincolati ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale.

Nella comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate, le FOCIP competenti saranno comunque tenute ad effettuare una selezione fondata sulla massima cautela e si consulteranno preventivamente con l'Info Room, ogniqualvolta lo ritengano opportuno o necessario.

Qualora, in deroga a quanto sopra previsto, le Informazioni Privilegiate siano comunicate a soggetti terzi non vincolati ad obblighi di riservatezza, e comunque in qualsiasi caso in cui venga meno la confidenzialità di Informazioni Privilegiate per fatto diverso dalla comunicazione al mercato in conformità alla Normativa Applicabile, l'*Investor Relator* si attiverà per provvedere quanto prima alla comunicazione al pubblico di tali Informazioni Privilegiate, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 4.6.

5 Incontri con la stampa ed analisti finanziari

Ogni rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione, in quanto comporti la divulgazione di documenti e informazioni di carattere aziendale, deve essere autorizzato dalla FGIP, che garantisce l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza dei documenti e delle informazioni oggetto di divulgazione.

Ogni rapporto con analisti finanziari ed investitori istituzionali da parte di amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, di Mondo Tv e delle Società Controllate, in quanto comporti la comunicazione di documenti e informazioni di carattere aziendale, deve avvenire esclusivamente previa autorizzazione della FGIP di Mondo Tv, che garantisce l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza dei documenti e delle informazioni oggetto di comunicazione.

A tutela della parità informativa tra i diversi operatori e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, Mondo Tv, per il tramite dell'*Investor Relator*, in occasione di incontri con analisti finanziari, investitori o altri operatori del mercato: (a) comunica anticipatamente a Consob e a Borsa Italiana data, luogo e principali argomenti di ogni incontro e trasmette alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi assicurando nel contempo la loro pubblicazione sul sito internet di Mondo Tv; (b) apre la partecipazione all'incontro ad esponenti della stampa economica, ovvero, organizza eventi dedicati o interviste.

Resta fermo che, nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario, non vengono comunicate ai partecipanti Informazioni Privilegiate, a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico ai sensi della Procedura. Qualora, nel corso dei suddetti incontri, venga accidentalmente comunicata un'Informazione Privilegiata, l'*Investor Relator*, sentite la FGIP e l'Info Room, provvede a comunicare tempestivamente al pubblico l'informazione stessa con le modalità di cui al paragrafo 4.6.

6 Diffusione delle informazioni attraverso il sito *internet*

Sarà cura dell'*Investor Relator* far pubblicare sul sito *internet* della Società, con la massima tempestività e/o nei tempi eventualmente prescritti, nell'apposita sezione dedicata agli investitori, i comunicati stampa e la principale documentazione di carattere societario e contabile (relazioni finanziarie periodiche ecc.), nonché quella comunque utile agli azionisti per l'esercizio dei propri diritti.

L'*Investor Relator* curerà l'aggiornamento costante del sito *internet* e sarà tenuto ad assicurare che le citate informazioni e documenti siano pubblicati sullo stesso solo dopo che la Società abbia adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dalla Normativa Applicabile e che vi rimangano pubblicate per i cinque anni successivi alla prima pubblicazione.

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, la Società tiene conto dei seguenti criteri nell'utilizzo del proprio sito *internet* rivolto agli investitori (sezione *Investor Relations*): (a) riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali; (b) indica in chiaro, in ciascuna pagina *internet*, la data e l'ora di aggiornamento dei dati; (c) assicura, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze; (d) diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito; (e) cita la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi; (f) dà notizia nel comunicato dell'eventuale pubblicazione sul sito *internet* dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso; (g) mette a disposizione del pubblico tramite *internet* i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale; (h) indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale; (i) effettua eventuali rinvii ad altri siti in conformità a principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato; (j) indica la fonte nonché l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati; (k) consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori.

Mondo Tv pubblica attraverso il sito *internet* anche la documentazione concernente le relazioni finanziarie di periodo.

7 Rapporti con le Società Controllate

La Società, a cura della FGIP, trasmette la presente Procedura all'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata, italiana o estera, facente parte del Gruppo. Le Società Controllate sono tenute a prendere atto del contenuto della presente Procedura al fine di porre in essere le procedure necessarie per la corretta gestione delle Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti per il Gruppo.

Al fine di adempiere tale obbligo, gli organi delegati delle Società Controllate – ovvero i diversi soggetti all'uopo autorizzati da questi ultimi – comunicano, senza indugio, all'Info Room ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività che – secondo il proprio ragionevole apprezzamento – possa qualificarsi quale Informazione Rilevante e/o Informazione Privilegiata nonché ogni documentazione utile alle valutazioni ed agli adempimenti di cui alla presente Procedura.

La Società, per il tramite dell'Info Room, provvederà ad informare gli organi delegati delle Società Controllate, ovvero i diversi soggetti all'uopo autorizzati da questi ultimi, laddove le direttive impartite dalla Società nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento configurino Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate di guisa che la Società Controllata di volta in volta interessata possa attivare tempestivamente gli opportuni presidi previsti dalla presente Procedura.

Le Società Controllate, attraverso gli organi delegati delle stesse ovvero i diversi soggetti all'uopo autorizzati da questi ultimi, dovranno comunicare tempestivamente via *e-mail* al Soggetto Preposto i soggetti che avranno accesso alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate, ai fini della immediata iscrizione rispettivamente nel RIL o nel REGIP. Nel caso in cui la Società Controllata instauri rapporti con soggetti che agiscano in nome e per conto della Società Controllata medesima e che abbiano accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate per la Società, detti soggetti dovranno essere iscritti nella opportuna sezione del RIL o del REGIP.

Qualora la Società decida di ricorrere alla facoltà di ritardare la diffusione dell'Informazione Privilegiata, l'Info Room ne informa immediatamente l'organo delegato delle Società Controllate – ovvero i diversi soggetti all'uopo autorizzati da questi ultimi – affinché la Società Controllata adotti le opportune cautele finalizzate a: (i) impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle iscritte nel RIL o nel REGIP; (ii) porre in essere ogni possibile cautela e presidio al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'informazione; (iii) garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni abbiano assunto ogni obbligo giuridico e regolamentare che ne deriva e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante l'invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel RIL o nel REGIP.

La Società Controllata, attraverso gli organi delegati della stessa, ovvero i diversi soggetti all'uopo autorizzati da questi ultimi, è tenuta ad informare senza indugio l'Info Room nel caso in cui non sia più in grado di garantire la riservatezza delle informazioni di cui si intenda ritardare o si è ritardata la diffusione, ovvero se la riservatezza sia venuta meno, affinché la Società provveda senza indugio, secondo le modalità previste dalla legge, alla comunicazione al mercato delle predette informazioni.

I rapporti con la stampa, gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla Società e/o alle Società Controllate (che non rientrino nelle normali attività operative della Società e/o della Società Controllata) avverranno di norma, e ove non diversamente previsto o disciplinato, esclusivamente a cura della Società attraverso la FIGP e/o la funzione *Investor Relations*. Eventuali deroghe a quanto sopra previsto dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate dalla FGIP ovvero, in caso di sua assenza, dal soggetto da questa delegato, che dovrà, altresì, definire i contenuti della comunicazione al fine di garantire il rispetto delle politiche aziendali in materia di comunicazione esterna, nonché degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, con particolare riguardo alla parità informativa tra i diversi operatori e rispetto al mercato.

Le Informazioni Privilegiate che riguardino una società del Gruppo che sia anch'essa quotata vengono portate a conoscenza del mercato dalla medesima Società Controllata. Mondo Tv non sarà tenuta ad alcun obbligo di informazione al pubblico, salvo che tali informazioni possano produrre effetti su Mondo Tv stessa, nel qual caso la Società Controllata dovrà concordare preventivamente la bozza di comunicato con Mondo Tv per addivenire ad una comunicazione al mercato congiunta.

8 Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni

In caso di violazione delle disposizioni previste nella Procedura, la Società e le Società Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

Inoltre, l'abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione, anche penale ai sensi della Normativa Applicabile e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del d.lgs. 231/01.

La presente Procedura rappresenta un presidio di cui al c.d. Modello 231 di Mondo Tv (il "**Modello**"): la mancata osservanza delle norme della stessa costituirà violazione dei presidi di cui a tale Modello e potrà essere conseguentemente sanzionato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Modello stesso.

9 Modifiche della Procedura

Il Consiglio di Amministrazione è competente ad apportare alla presente Procedura modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale. La FGIP è autorizzata ad apportare alla presente Procedura modifiche e/o integrazioni di carattere meramente formale nonché a predisporre e/o modificare eventuali procedure interne (ad es. le Istruzioni Operative, la Matrice, etc.) che si rendessero necessarie a seguito di novelle legislative o a variazioni dell'organizzazione della Società e anche al fine della corretta attuazione della Procedura. La FIGIP, in tali casi, è tenuta a informarne il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva dello stesso, e quest'ultimo provvede alla ratifica delle modifiche e/o integrazioni nella medesima riunione. Il responsabile dell'aggiornamento della presente Procedura è la FGIP, con il supporto dell'Info Room.

10 Entrata in vigore della Procedura

La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Mondo Tv.